

21/xii/20

## DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

A cura di  
**Alfredo Calvano  
e Attilio Calvano**



[2756]

### Trust, erogazioni eccedenti deducibili in anni successivi

Avendo istituito un trust per mio figlio, disabile ex legge 112 del 2016 (legge "Dopo di noi"), vorrei sapere come si applica il regime delle deduzioni spettanti ai privati che effettuiamo le erogazioni in questo trust.

Se il conferimento di una somma di denaro, da parte di una persona fisica, eccedesse gli importi massimi previsti dalla legge (oltre 20% del reddito oppure oltre 100.000 euro), tale eccedenza può essere riportata in deduzione negli anni successivi, non oltre il quarto e fino al suo ammontare?

V.S. - VITERBO

La risposta è affermativa. L'articolo 6, comma 9, della legge 112/2016, nel disciplinare sotto il profilo fiscale le erogazioni liberali, le donazioni e altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust, ne prevede la deducibilità, o in alternativa la detraibilità, in forza del richiamo all'articolo 83, comma 2 (comma 1, secondo periodo, per la detrazione), del Dlgs 117/2017, ove viene stabilita la misura del 20% del reddito complessivo dichiarato e comunque la misura massima di 100.000 euro annui. Il rinvio al citato comma 2 dell'articolo 83 viene effettuato senza alcuna limitazione circa il suo contenuto, che prevede altresì che, qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Pertanto, analoga opportunità si rende fruibile in relazione alla deduzione, qui considerata, delle erogazioni eseguite a favore del trust.